



Documento di consultazione n. 3/2014

SCHEMA DI REGOLAMENTO CONCERNENTE LA DEFINIZIONE DELLE MISURE DI SEMPLIFICAZIONE DELLE PROCEDURE E DEGLI ADEMPIMENTI NEI RAPPORTI CONTRATTUALI TRA IMPRESE DI ASSICURAZIONI, INTERMEDIARI E CLIENTELA ANCHE IN ATTUAZIONE DELL'ART. 22, COMMA 15 BIS, DEL DECRETO LEGGE 18 OTTOBRE 2012, N. 179, CONVERTITO NELLA LEGGE 17 DICEMBRE 2012, N. 221.

Commentatore	Generali Italia S.p.A., Alleanza Assicurazioni S.p.A., Genertel S.p.A., Genertellife S.p.A. e Europ Assistance Italia S.p.A.	
Osservazioni generali	<p>Lo schema di provvedimento sottoposto alla procedura di pubblica consultazione, attuativo delle disposizioni del decreto legge 18 ottobre 2012, n. 179 convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, prevede che le misure di semplificazione delle procedure e degli adempimenti burocratici riguardino esclusivamente i rami assicurativi danni. Per converso, varie disposizioni del documento sottoposto alla pubblica consultazione, per loro stessa natura, si riferiscono, oggettivamente, sia ai rami assicurativi danni sia ai rami assicurativi vita. Si chiede conferma, pertanto, che le anzidette misure di semplificazione possano essere applicate anche ai processi afferenti i rami assicurativi vita.</p> <p>Inoltre, in considerazione dei notevoli impatti gestionali conseguenti all'adozione di tali misure di semplificazione che, peraltro, impattano anche sulla rete di vendita, si chiede che le tempistiche di adeguamento siano estese da tre mesi a sei mesi.</p>	
Paragrafo	Riferimento	Contributi e proposte
Art. 2	lett. c)	Si chiede di chiarire la definizione di "cliente" con particolare riferimento alle polizze collettive laddove siano presenti due figure distinte: contraente ed assicurato.
	lett. m)	Si chiede di chiarire il concetto di "polizza" poiché il documento probatorio è il semplice per le polizze individuali e il modulo di adesione per le collettive in cui l'assicurato sostiene in tutto o in parte il pagamento del premio, intendendosi normalmente per "polizza" l'intero contratto assicurativo.

Art. 4	secondo comma	Si chiede inoltre che venga previsto un termine di adeguamento di sei mesi (invece di tre mesi) per consentire l'implementazione dei siti internet agenziali.
Art. 5	secondo comma	Si chiede che la frase venga integrata in tal senso <i>"la proposta, la polizza e le eventuali successive appendici possono essere formate come documento informatico sottoscritto con firma elettronica avanzata, con firma elettronica qualificata o con firma digitale, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia"</i> .
Art. 6	primo comma	<p>Si chiede conferma che per "intermediari" si debba intendere esclusivamente quelli iscritti nelle sezioni A, B e D del RUI.</p> <p>Si chiede di escludere dall'ambito delle fattispecie i pagamenti in mobilità, e quindi al di fuori dei locali in cui l'intermediario ha la propria sede e/o i propri uffici aperti alla clientela. Ciò in quanto in Italia le infrastrutture di telecomunicazioni non garantiscono ovunque in modo adeguato la copertura del segnale 3G (il più idoneo a trasmettere i dati in maniera sicura e veloce), ragion per cui si potrebbero creare, per cause non imputabili all'intermediario, cadute di linea di telefonia mobile con conseguenti possibili disallineamenti dei dati contabili. Ciò comporterebbe, anziché una semplificazione (cosa che persegue dichiaratamente il provvedimento in esame), un possibile aggravio, non solo per l'intermediario, ma probabilmente anche per la clientela.</p> <p>Si chiede conferma che l'utilizzo delle carte di debito possa essere previsto, senza alcuna restrizione, per tutte le operazioni di portafoglio (sottoscrizione, rinnovi e incassi successivi).</p> <p>Si evidenzia inoltre la necessità di procedere ad inserire queste norme nell'ambito dei Regolamenti Ivass nn. 5 e 34, per omogeneità di materia e favorirne la reperibilità, in un'ottica di semplificazione normativa.</p>
Art. 7	primo comma	<p>Si chiede conferma che l'obbligo di acquisizione del consenso da parte del cliente alla trasmissione della documentazione in formato elettronico nella fase precontrattuale e in corso di rapporto stia in capo sia all'intermediario sia all'impresa di assicurazione.</p> <p>Si chiede conferma che non debbano essere monitorati gli esiti dell'invio in formato elettronico della documentazione (ad es. per insufficienza di capienza nella casella di posta elettronica del cliente), essendo sufficiente la conservazione della mail inviata per dimostrare che si è adempiuto agli obblighi previsti.</p> <p>Si suggerisce che l'adesione alla modalità elettronica di comunicazione dei dati non venga prevista per le sole finalità assicurative pre-contrattuali e contrattuali ma anche estesa all'invio di comunicazioni di carattere</p>

		commerciale/promozionale, fatto salvo il rispetto della preventiva acquisizione dello specifico consenso documentato per iscritto a tal fine richiesto ai sensi dell'art. 130 del d. lgs. 196/2003 e del reg. IVASS 35 del 2010.
	terzo comma	Si chiede conferma che la raccolta del consenso alla trasmissione in formato elettronico della documentazione informativa possa non essere effettuata su supporto cartaceo.
	quinto comma	Si chiede di chiarire le modalità con cui deve essere tracciato e conservato il consenso rilasciato dal cliente.
	sesto comma	Si chiede che la previsione che venga indicato nella polizza l'indirizzo di posta elettronica del cliente venga eliminata in considerazione dei rilevanti impatti operativi conseguenti alla necessità di implementazione dei sistemi informatici.
Art. 8	terzo comma	Si chiede di specificare se per "scadenza" si intenda solo le scadenze annuali (rinnovi) ovvero anche le rate infra annuali. Si chiede di chiarire a chi venga applicato lo sconto, nel caso di polizze collettive, nel caso in cui il premio venga pagato dal contraente e dall'assicurato che vi partecipa in tutto o in parte.
Art. 10		Si suggerisce di modificare l'articolo come segue: <i>"1. Le imprese adempiono gli obblighi di comunicazione di cui agli articoli 2 e 4 del Regolamento ISVAP n. 4 del 9 agosto 2009 e di cui agli articoli 13, 14, 15, 17, 24, 27, 28 e 37 del Regolamento ISVAP n. 35 del 26 maggio 2010 mediante la pubblicazione nell'area web riservata di cui al Provvedimento IVASS n. 7 del 16 luglio 2013.</i> <i>2. E' fatta salva la facoltà del contraente di richiedere alle imprese l'invio delle comunicazioni di cui al comma 1 su supporto cartaceo."</i> Ciò al fine di consentire una gestione più snella delle comunicazioni con la clientela riducendo l'utilizzo della documentazione cartacea e la gestione "ad personam" per singola e-mail, favorendo i moderni sistemi tecnologici e assicurando la massima coerenza con quanto già sancito in proposito nel Provvedimento Ivass n. 7/2013.
Art. 12	primo e	Si chiede l'eliminazione dell'articolo poiché ogni documento afferente al cliente potrebbe essere stato modificato

	secondo comma	<p>da un evento successivo e non conoscibile dall'impresa. Si pensi, ad esempio, alle dichiarazioni sul rischio, che hanno rilevanza ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1898 del codice civile.</p> <p>Per quanto concerne, invece, la documentazione identificativa del cliente, la previsione del comma 2 ipotizza una gestione della documentazione incentrata sull'anagrafica del cliente e non sul singolo rischio assunto. Questo produrrebbe un impatto significativo, sproporzionato rispetto ai benefici attesi.</p>
Allegato 10		<p>Si ritiene che questo nuovo elemento che va ad aggiungersi al già corposo fascicolo informativo non è coerente con lo scopo di semplificazione annunciato nelle stesse premesse dal provvedimento.</p> <p>Inoltre, così come concepita, la scheda sintetica diverrebbe praticamente un duplicato della nota informativa, rendendo meno agevole la lettura dei documenti precontrattuali, specialmente nelle polizze dei rami danni multigaranzia, le più diffuse oggi sul mercato. Se invece la scheda sintetica deve fornire informazioni per così dire dinamiche (limitate alle garanzie scelte) ciò mal si coniuga con il carattere statico del fascicolo informativo. Tali elementi dinamici ben trovano collocazione, invece, in documenti per loro natura personalizzati come il preventivo o la polizza.</p> <p>Per tali motivi si chiede l'eliminazione dell'allegato.</p>